



13 giugno 2022

Procedura di consultazione sul decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale)

Rapporto sui risultati

Riepilogo

Il progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale pone la Svizzera di fronte a importanti sfide. Il Consiglio federale intende tenere conto degli sviluppi internazionali in questo campo e sostiene l'attuazione delle norme sull'imposizione minima di grandi gruppi di imprese, nonostante la Svizzera non vi sia tenuta né giuridicamente né politicamente. Grazie a un'attuazione lungimirante, il Consiglio federale intende preservare la competitività della Svizzera e creare le condizioni necessarie per conservare i posti di lavoro e le entrate fiscali in Svizzera. L'attuazione sarà realizzata con la minor incidenza possibile. Le PMI non saranno interessate dalle nuove norme e il federalismo fiscale sarà preservato.

I risultati della consultazione (74 pareri) sono sintetizzati come segue.

- Vi è un ampio consenso sul fatto che la Svizzera non possa rimanere inerte di fronte agli sviluppi internazionali. Nessuno dei partecipanti alla consultazione mette in dubbio la necessità di agire per introdurre a livello nazionale l'imposizione minima, sebbene non sia obbligatoria per gli Stati. Tra le argomentazioni addotte vi sono, in particolare, la certezza del diritto, la competitività della Svizzera e il fatto che altrimenti sarebbero i Paesi esteri a raccogliere le entrate fiscali.*
- Le critiche alla formulazione della norma di base sono essenzialmente tre: (1) la norma di base attribuirebbe alla Confederazione competenze eccessive; (2) i principi costituzionali applicabili verrebbero limitati eccessivamente; (3) alcuni elementi della struttura andrebbero inclusi nella norma di base, non solo in quella transitoria. Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono, per esempio, di ancorare alla norma di base la quota cantonale delle entrate riscosse con l'imposta integrativa.*
- Finalità: la netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione concorda nell'applicare l'imposizione minima esclusivamente ai gruppi di imprese che rientrano nell'ambito di validità del secondo pilastro del progetto dell'OCSE e del G20. Non dovrebbe interessare invece le imprese che operano esclusivamente a livello nazionale e le PMI. Federalismo: la proposta del Consiglio federale di assegnare interamente ai Cantoni il gettito dell'imposta integrativa ha suscitato una grande varietà di pareri. Questa proposta del Consiglio federale viene condivisa da numerosi partecipanti, tra cui l'UDC, il PLR, molte associazioni dei datori di lavoro e alcuni Cantoni. La maggioranza dei Cantoni vorrebbe destinare alla Confederazione al massimo il 25 per cento delle entrate. Le associazioni di lavoratori, il pvl, Alleanza del Centro, il PSS, I Verdi e alcuni Cantoni vogliono assegnare una quota maggiore alla Confederazione.*
- La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime in merito a misure intese a rafforzare la piazza economica e chiede di impiegare le entrate supplementari derivanti dall'imposta integrativa per misure che mantengano l'attrattiva della piazza. Una minoranza (per es. PSS, I Verdi, Alleanza del Centro, USS) auspica tuttavia che le entrate supplementari siano impiegate per tematiche sociali o climatiche, in particolare per la capacità del progetto di ottenere la maggioranza dei consensi alle urne.*
- Quali possibili ambiti per misure cantonali volte a rafforzare la piazza economica, i Cantoni indicano tra l'altro l'educazione, la ricerca e l'innovazione, gli accrediti d'imposta, la digitalizzazione, l'ambiente, gli incentivi alle giovani imprese e la cura dei figli complementare alla famiglia. Alcuni Cantoni chiedono alla Confederazione di sviluppare e definire le condizioni quadro per le misure cantonali volte a rafforzare la piazza economica o un pacchetto di misure. L'UDC e il PLR sono favorevoli a un impiego delle entrate derivanti dall'imposta integrativa esclusivamente per misure specifiche volte a rafforzare l'attrattiva locale. Anche le associazioni dei datori di lavoro ritengono prioritarie le misure cantonali per mantenere l'attrattiva locale. Travail.Suisse*

propone invece di impiegare le maggiori entrate per le infrastrutture e la politica sociale.

- *Riguardo alle misure volte a rafforzare la piazza economica a livello nazionale, i Cantoni propongono per lo più orientamenti strategici che potrebbero avere un effetto a livello nazionale svizzero nel medio-lungo termine, come il finanziamento delle scuole universitarie professionali e delle università, misure per sostenere gli sforzi di ricerca e sviluppo nell'economia e per consolidare la forza innovativa e la competitività delle imprese. La maggior parte degli orientamenti strategici riguarda gli ambiti dell'educazione, della ricerca, dell'innovazione nonché della lotta alla carenza di lavoratori qualificati. Tra i partiti si registra un ampio spettro di posizioni sul possibile impiego delle entrate a livello federale. I partiti che non escludono la partecipazione della Confederazione alle entrate sono favorevoli a misure volte a mantenere l'attrattiva della piazza economica, ma alcuni chiedono che le entrate aggiuntive vengano distribuite in tutto o in parte alla popolazione. Il PSS, per esempio, ritiene che le entrate dell'imposta integrativa – da destinarsi interamente alla Confederazione – dovrebbero andare a esclusivo vantaggio della popolazione.*
- *La maggioranza dei Cantoni condivide la posizione del Consiglio federale, secondo il quale non occorre adeguare il sistema di perequazione finanziaria. Alcuni Cantoni esprimono tuttavia il timore che l'imposta integrativa possa aumentare le disparità intercantionali. La CDCF e numerosi Cantoni chiedono pertanto di eseguire un'analisi approfondita degli effetti della riforma sulla perequazione fiscale con i dati fiscali attuali nell'ambito del rapporto sull'efficacia 2026–2029. In deroga alla proposta del Consiglio federale, i Cantoni BE e ZH chiedono che il gettito dell'imposta integrativa venga preso direttamente in considerazione per determinare il potenziale delle risorse.*

Indice

1	Situazione iniziale	5
2	Il progetto in consultazione	5
3	Principali risultati della procedura di consultazione	6
3.1	Posizione di base dei partecipanti alla consultazione	6
3.2	Norma di base (art. 129a AP-Cost.)	6
3.2.1	Critica 1: competenze eccessive della Confederazione	7
3.2.2	Critica 2: limitazione eccessiva dei principi costituzionali applicabili	8
3.2.3	Critica 3: elementi mancanti nella norma di base	9
3.2.4	Ulteriori commenti sulla norma di base	10
4	Disposizione transitoria (art. 197 n. 14 AP-Cost.)	10
4.1	Finalità	10
4.2	Federalismo	11
4.3	IIR e UTPR	13
4.4	Semplificazione della formulazione della disposizione transitoria	13
4.5	Ulteriori osservazioni sulla formulazione della disposizione transitoria	13
5	Utilizzo delle entrate	15
6	Approccio procedurale e calendario	17
7	Perequazione finanziaria nazionale (NPC)	18
8	Altre osservazioni	18
8.1	Approfondire l'idea del Cantone di riferimento	18
8.2	Considerazione del GILTI e di misure fiscali unilaterali simili	19
8.3	Sostegno federale alle misure cantonali volte a rafforzare la piazza economica	19
8.4	Richieste di ulteriori analisi	19
8.5	Ulteriori osservazioni	20
	Allegato	22
	Elenco dei destinatari della consultazione e dei pareri ricevuti	22

1 Situazione iniziale

L'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di condurre una procedura di consultazione con i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni di categoria in merito al decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale).

Tale procedura è durata fino al 20 aprile 2022 e ha coinvolto in totale 71 destinatari della consultazione. In particolare è stato chiesto ai Cantoni di esprimersi sulla prima data possibile di entrata in vigore del progetto, sugli effetti a livello cantonale e su un'eventuale partecipazione della Confederazione ai proventi dell'imposta integrativa da introdurre. L'elenco dei destinatari della consultazione è riportato in allegato.

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 74 pareri tra cui quelli dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale (Alleanza del Centro, PLR, pvl, I Verdi, PSS, UDC), la CDCF, tutti i 26 Cantoni e numerose organizzazioni.

2 Il progetto in consultazione

Secondo il Consiglio federale, i più recenti sviluppi a livello dell'OCSE e del G20 richiedono un'ulteriore evoluzione del diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese. Il cosiddetto progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale si articola in due pilastri:

- il primo pilastro permette agli Stati di commercializzazione di tassare una quota maggiore dell'utile dei grandi gruppi di imprese;
- il secondo pilastro introduce un'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese.

A livello dell'OCSE, i lavori relativi al secondo pilastro sono a buon punto e la loro attuazione da parte di numerosi Paesi è imminente. Il nostro Paese non può impedire che in futuro determinati gruppi di imprese operanti in Svizzera siano soggetti a una maggiore pressione fiscale. Può tuttavia tutelare i propri interessi recependo nuove norme nel diritto nazionale, sebbene non sussista alcun obbligo giuridico o politico in tal senso.

La Svizzera deve assicurare l'imposizione minima dei gruppi di imprese e delle unità operative interessate tramite un'imposta integrativa applicata sul proprio territorio. Applicherà inoltre i nuovi diritti di imposizione qualora un gruppo di imprese operante in Svizzera non raggiunga il livello di imposizione minima all'estero. Le entrate fiscali supplementari andranno quindi a beneficio della Svizzera e non di altri Stati. In questo modo, le imprese con sede in Svizzera potranno evitare ulteriori procedure fiscali all'estero.

L'imposta integrativa è una nuova imposta federale complementare. Si applica ai grandi gruppi di imprese che rientrano nel campo di applicazione delle nuove norme, ovvero che raggiungono una cifra d'affari annua globale di almeno 750 milioni di euro e la cui imposizione minima è inferiore al 15 per cento. L'attuale imposta sull'utile di Confederazione e Cantoni continuerà a essere applicata in parallelo, senza variazioni, a tutte le imprese. All'imposizione e all'esazione dell'imposta integrativa provvedono i Cantoni. Nei casi in cui un gruppo di imprese disponga di diverse unità in Svizzera, il Consiglio federale ha proposto nell'avamprogetto di tassare quelle unità operative che hanno contribuito al mancato raggiungimento dell'imposizione minima.

Con questa attuazione di stampo federalistico i Cantoni saranno ancora incentivati a offrire un regime fiscale competitivo. Contemporaneamente, nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si considerano le entrate fiscali aggiuntive dei Cantoni.

Per il momento non è ancora possibile stimare accuratamente le ripercussioni. I dati non sono consolidati e non è possibile quantificare gli effetti di alcuni elementi della riforma.

Le prime stime sull'applicazione dell'imposta integrativa svizzera prevedevano entrate supplementari di circa 1–2,5 miliardi di franchi nel breve termine. Se la piazza economica svizzera perdesse di attrattiva, tali entrate supplementari non sarebbero però garantite, perlomeno sul medio-lungo periodo.

Il potenziale gettito risultante dal mancato raggiungimento del livello di imposizione minimo all'estero risulterebbe probabilmente basso. E se gli Stati esteri in questione dovessero garantire direttamente l'imposizione minima sul loro territorio, le entrate effettive per la Svizzera tenderebbero allo zero.

A causa delle incertezze ancora numerose, il Consiglio federale ritiene opportuno procedere per gradi. In una prima fase, una nuova norma costituzionale attribuirà alla Confederazione la competenza di attuare il progetto dell'OCSE e del G20. Ciò terrà conto del fatto che le nuove norme creeranno una disparità di trattamento tra le imprese di grandi e piccole dimensioni, in contrasto con i principi costituzionali vigenti. Una disposizione transitoria autorizzerà pertanto il Consiglio federale a disciplinare provvisoriamente l'imposizione minima a livello di ordinanza. Ciò consentirà un'entrata in vigore al 1° gennaio 2024. La disposizione transitoria prevede parametri giuridicamente vincolanti per l'ordinanza temporanea del Consiglio federale, che verrà in seguito sostituita da una legge federale.

3 Principali risultati della procedura di consultazione

3.1 Posizione di base dei partecipanti alla consultazione

Vi è un ampio consenso sul fatto che la Svizzera non può rimanere inerte di fronte agli sviluppi internazionali. Nessuno dei partecipanti alla consultazione mette in dubbio la necessità di intervenire per attuare a livello nazionale il progetto dell'OCSE e del G20. Tra le argomentazioni addotte vi sono, in particolare, la certezza del diritto, la competitività della Svizzera e il fatto che altrimenti sarebbero i Paesi esteri a raccogliere le entrate fiscali. Solo Travail.Suisse annuncia esplicitamente che si opporrà alla proposta di legge se questa avrà effetti indesiderati dal suo punto di vista.

Si registra inoltre un ampio consenso sulla procedura proposta dal Consiglio federale: dapprima creare una base costituzionale, in seguito emanare un'ordinanza basata su di essa e infine trasformarla in legge.

Diversi partecipanti alla consultazione vedono la necessità di adattare alcuni aspetti della proposta di legge, in particolare nella formulazione della norma di base proposta dal Consiglio federale nella Costituzione federale. Le opinioni divergono soprattutto sulla questione della ripartizione del gettito dell'imposta integrativa tra Confederazione e Cantoni e sull'impiego previsto.

3.2 Norma di base (art. 129a AP-Cost.)

Secondo la proposta del Consiglio federale, la norma di base assegna alla Confederazione la competenza costituzionale di emanare disposizioni sull'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. Su questa base, la Confederazione può, in particolare, attuare l'imposizione nello Stato di commercializzazione (primo pilastro) e l'imposizione minima (secondo pilastro) in conformità agli standard e alle norme modello internazionali. La formulazione proposta consente di derogare ai principi esistenti (compresa l'imposizione in base alla capacità economica). La norma di base, a differenza della disposizione transitoria, è permanente e costituirà la base per l'attuazione legislativa.

Sulla struttura della norma di base sono state espresse numerose critiche, suddivisibili in tre gruppi: (1) la norma di base attribuirebbe alla Confederazione competenze eccessive; (2) i

principi costituzionali applicabili verrebbero limitati eccessivamente; (3) alcuni elementi della struttura andrebbero inclusi nella norma di base, non solo in quella transitoria.

3.2.1 Critica 1: competenze eccessive della Confederazione

Numerosi partecipanti alla consultazione considerano la norma non sufficientemente precisa o specifica per i pilastri 1 e 2 del progetto dell'OCSE e del G20. Lamentano che l'articolo conferisce all'Assemblea federale competenze eccessive per legiferare in materia di imposizione, che andrebbero oltre l'impegno relativo al primo e al secondo pilastro.

Secondo i riscontri di questi partecipanti alla consultazione, la norma di base dovrebbe prevedere disposizioni speciali solo se necessarie a seguito di misure fiscali internazionali, al fine di proteggere gli interessi della Svizzera. Verrebbe così esclusa anche un'imposizione speciale delle grandi imprese e delle PMI esclusivamente nazionali. La principale differenza rispetto alla proposta di formulazione del Consiglio federale è che essa definirebbe esplicitamente la tutela degli interessi svizzeri attraverso misure fiscali internazionali come un prerequisito per consentire alla Confederazione di emanare nuove forme di imposizione. Alcuni partecipanti alla consultazione che condividono questa critica parlano della creazione di un «articolo difensivo» a tutela degli interessi svizzeri in ambito fiscale.

Tale critica è condivisa dai seguenti partecipanti alla consultazione.¹

Cantoni, città e Comuni

BS, FR, GE, GL, GR, LU, SH, SO, SZ, VS, ZG (verificare una formulazione più mirata e ristretta), ZH. VD propone una formulazione che collega l'attività legislativa in questo ambito alla tutela degli interessi svizzeri.

CDCF, Conferenza fiscale delle città svizzere (l'espressione «in particolare» è eccessiva; rinunciare a termini aperti all'interpretazione: «grandi gruppi di imprese»), ACS (d'accordo con CDCF).

Il Cantone GR chiede per l'articolo 129a capoverso 2 AP-Cost. che la Confederazione si attinga agli standard e alle norme modello internazionali e non si limiti a «orientarsi ad esse».

Partiti

Il PLR, I Verdi e l'UDC chiedono che la norma di base venga limitata esplicitamente all'attuale progetto fiscale dell'OCSE e del G20.

Organizzazioni e altri soggetti

FER, IVS, scienceindustries, SwissHoldings, VSUD.

economiesuisse e ASA richiedono modifiche concrete alla formulazione. Nell'articolo 129a capoverso 1 AP-Cost. si dovrebbe omettere «in particolare». I termini «si orienta» e «in particolare» nell'articolo 129a capoverso 2 AP-Cost. non dovrebbero lasciare un margine aperto (economiesuisse) o non sarebbero sufficientemente definiti (ASA). HKBB e Swissmem condividono il parere di economiesuisse.

CCIG, OREF e ASB sottolineano che l'attuazione deve essere limitata alle norme prescritte a livello internazionale, senza tuttavia richiedere una riformulazione della norma di base su questo punto.

Altre osservazioni

SZ: non è comprensibile la rinuncia all'aggettivo restrittivo «multinazionale» nel caso dei grandi gruppi di imprese; inoltre, andrebbe menzionato esplicitamente l'«utile» come oggetto dell'imposta.

¹ Alcuni partecipanti, elencati al n. 3.2.2, contestano esplicitamente la formulazione dell'art. 129a cpv. 3 AP-Cost.

3.2.2 Critica 2: limitazione eccessiva dei principi costituzionali applicabili

Alcuni partecipanti alla consultazione considerano eccessiva la limitazione dei principi costituzionali applicabili all'imposizione (art. 129a cpv. 3 AP-Cost.). Ne conseguirebbe un eccessivo indebolimento dell'attuale ordine di competenze tra Confederazione e Cantoni, oppure si dovrebbe collegare la necessità di proteggere gli interessi economici a seguito degli sviluppi internazionali.

Cantoni, città e Comuni

I seguenti partecipanti alla consultazione chiedono di riesaminare la formulazione dell'articolo 129a capoverso 3 AP-Cost. e di contenere allo stretto necessario l'ingerenza nell'autonomia cantonale o di esaminare le limitazioni effettivamente necessarie: BL, BS, GL, GR, LU, SH, SO, TG, ZG (come adeguamento conseguente alla Critica 1), ZH, FDK.

Al propone l'eliminazione dell'articolo 129a capoverso 3 AP-Cost. lettere b, c e d; GE l'eliminazione delle lettere c e d. La lettera c deve essere sostituita da una norma che si riferisce esclusivamente all'imposizione del tributo.

Secondo SZ e VD non è necessaria un'autorizzazione costituzionale per derogare all'articolo 127 capoverso 2 Cost., perché questi principi dell'imposizione si applicano solo «per quanto compatibile con il tipo di imposta». L'articolo 129a capoverso 3 lettera a AP-Cost. è pertanto superfluo. Per il Cantone VD, l'unica deroga per la quale è veramente necessaria un'autorizzazione costituzionale per l'attuazione della riforma è quella relativa all'articolo 128 capoverso 1 lettera b Cost. (aliquota massima dell'imposta federale diretta sul «reddito netto delle persone giuridiche» dell'8,5 per cento). Tutte le altre modifiche sono possibili con la costituzione attuale. Il Cantone VD presenta proposte di formulazione corrispondenti.

Il Cantone SG e UCS/CDFV: l'articolo 129a capoverso 3 AP-Cost. dovrebbe essere concepito in modo che la deroga ai principi costituzionali applicabili sia possibile solo se «necessaria» per tutelare gli interessi macroeconomici dovuti agli sviluppi internazionali. Anche il Cantone SZ si esprime in tal senso chiedendo di assumere una visione economica complessiva.

Conferenza fiscale delle città svizzere: rinuncia alla possibilità di derogare all'articolo 128 capoverso 4 Cost. (che regola la quota cantonale dell'imposta federale diretta). Formula una proposta che comprende anche l'eliminazione del capoverso 2 articolo 129a AP-Cost.

Partiti

pvl e UDC chiedono di concepire l'articolo 129a capoverso 3 dell'AP-Cost. in modo da poter derogare ai principi costituzionali applicabili solo qualora necessario a tutelare gli interessi economici complessivi.

Organizzazioni e altri soggetti

economiesuisse (parere condiviso da HKBB e Swissmem), EXPERTsuisse, IVS, scienceindustries, ASA, SwissHoldings e ZVDS chiedono che le competenze della Confederazione di derogare ai principi costituzionali applicabili vengano limitate dall'articolo 129a capoverso 3 AP-Cost.

economiesuisse: secondo l'articolo 129a capoverso 3 AP-Cost. le deroghe ai principi costituzionali applicabili andrebbero collegate alla «necessità» di preservare gli interessi fiscali ed economici della Svizzera nel loro complesso. Inoltre, dovrebbero essere ammissibili solo nel quadro del progetto dell'OCSE e del G20 in corso. HKBB e Swissmem condividono il parere di economiesuisse. ZVDS propone di sostituire «compatibile con gli» [sviluppi internazionali] con «necessario agli», «indispensabile agli» o «richiesto dagli». Zuger Steuervereinigung propone, tra le altre formulazioni, «richiesto dagli». Anche l'ASA si esprime in questa direzione chiedendo un chiarimento del testo con una limitazione delle competenze.

EXPERTsuisse propone una formulazione in base alla quale si può derogare ai sensi dell'articolo 129a capoverso 3 lettera a–d AP-Cost. solo se adeguato e necessario tenuto conto del contesto generale. Una deroga ai principi relativi all'aliquota massima, all'esecuzione e alla

quota cantonale ai sensi dell'articolo 128 capoverso 1 e 4 Cost. dovrebbe essere limitata all'attuazione dell'imposizione nello Stato di commercializzazione.

scienceindustries e SwissHoldings: la possibilità di derogare ai principi costituzionali applicabili dovrebbe essere limitata a quanto necessario all'attuazione del progetto dell'OCSE e del G20.

L'IVS chiede, così come numerosi Cantoni, che la formulazione venga riesaminata ai sensi della Critica 2.

L'ASB non chiede alcuna riformulazione, ma sottolinea che «orienta» e «in particolare» non devono significare andare oltre gli standard e le norme modello internazionali (no «Swiss Finish»).

3.2.3 Critica 3: elementi mancanti nella norma di base

Numerosi partecipanti alla consultazione chiedono che la norma di base preveda esplicitamente alcuni elementi aggiuntivi alla riforma prevista. Vengono citati i seguenti tre elementi:

- (1) il livello della quota cantonale delle entrate;
- (2) la competenza dei Cantoni in materia di entrate;
- (3) il principio secondo cui i Cantoni con una pressione fiscale inferiore al 15 per cento prelevano l'imposta integrativa (il cosiddetto principio del chi chiede paga).

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono l'inclusione di tutti e tre gli elementi nella norma di base, altri l'inclusione solo di uno o due di essi. Questo dato è indicato tra parentesi nell'elenco seguente. Le richieste relative al livello della quota cantonale dell'imposta integrativa vengono discusse nel numero 4.2.

Cantoni, città e Comuni

AI (quota cantonale), AR (quota cantonale), BE (quota cantonale), BL (tutti e tre), BS (competenza delle entrate, principio del chi chiede paga), FR (quota cantonale, competenza delle entrate), GE (quota cantonale), GL (tutti e tre), JU (quota cantonale), LU (tutti e tre), NE (quota cantonale), SG (quota cantonale), SH (tutti e tre), SO (tutti e tre), TG (tutti e tre), UR (tutti e tre), VD (competenza delle entrate, quota cantonale), VS (tutti e tre), ZG (competenza delle entrate, principio del chi chiede paga), ZH (quota cantonale), CDCF (tutti e tre), ACS (quota cantonale).

UCS/CDFV: la norma di base mira a stabilire un'adeguata ripartizione delle entrate tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni.

Conferenza fiscale delle città svizzere: la norma di base mira a stabilire un'adeguata ripartizione delle entrate tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

Partiti

UDC (quota cantonale)

Organizzazioni e altri soggetti

economiesuisse (quota cantonale, principio del chi chiede paga), HKBB (quota cantonale), IVS (tutti e tre), scienceindustries (quota cantonale), ASA (quota cantonale), SwissHoldings (quota cantonale), Swissmem (quota cantonale, principio del chi chiede paga), Swiss Medtech (quota cantonale), ZHK (quota cantonale).

EXPERTsuisse: oltre alla competenza delle entrate dei Cantoni, anche la vigilanza da parte dell'AFC (formulazione ai sensi dell'art. 197 n. 14 cpv. 5 AP-Cost.); ACS (quota cantonale e utilizzo della quota federale per le misure volte a rafforzare la piazza economica); Zuger Steuervereinigung (quota cantonale; aggiungere che l'imposta integrativa viene applicata e riscossa dai Cantoni sulla base di un regolamento stabilito dalla Confederazione).

3.2.4 Ulteriori commenti sulla norma di base

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono l'inclusione nella norma di base di ulteriori elementi di riforma (oltre ai tre già citati):

- BE e FR: impiego della quota federale per le misure volte a rafforzare la piazza economica. Per FR è ipotizzabile come alternativa la destinazione all'AVS.
- GE: principio di un'imposta integrativa strutturata come imposta federale.

NE: invece di prevedere un'imposta integrativa, la norma di base potrebbe consentire ai Cantoni di introdurre un'imposizione speciale per i gruppi di imprese interessati dal progetto dell'OCSE e del G20.

TI: la limitazione ai «grandi gruppi di imprese» di cui all'articolo 129a capoverso 1 AP-Cost. sarebbe eccessiva. La norma dovrebbe essere più ampia per consentire una reazione più flessibile agli sviluppi futuri. La seconda frase dell'articolo 129a capoverso 1 AP-Cost. sarebbe superflua.

Conferenza fiscale delle città svizzere: sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 129a AP-Cost.; rinuncia alla possibilità di deroga all'articolo 128 capoverso 4 Cost. La Conferenza fiscale delle città svizzere presenta una proposta di formulazione completa.

IFF-HSG: la formulazione proposta dell'articolo 129a AP-Cost. limiterebbe eccessivamente il campo d'azione. Inoltre non sarebbe necessario modificare l'ordine di competenze. Si potrebbe quindi formulare l'articolo 129a AP-Cost. in modo più conciso e consentire alla Confederazione di emanare disposizioni di armonizzazione volte a tutelare gli interessi dell'economia svizzera messi in discussione da cambiamenti del sistema fiscale internazionale.

ZVDS: si dovrebbe definire od omettere l'espressione «grandi gruppi di imprese».

4 Disposizione transitoria (art. 197 n. 14 AP-Cost.)

La disposizione transitoria costituisce la base per l'attuazione temporanea dell'imposizione minima da parte del Consiglio federale a livello di ordinanza. Tale ordinanza rimarrà in vigore solo finché non entrerà in vigore la legge ordinaria. La disposizione transitoria contiene una serie di parametri vincolanti che il Consiglio federale deve considerare nella sua ordinanza. Nel contesto dell'iter legislativo successivo, il legislatore non sarà vincolato ai parametri della disposizione transitoria, bensì esclusivamente alla norma costituzionale di base.

4.1 Finalità

Secondo la proposta del Consiglio federale, l'imposizione minima nell'attuazione nazionale dovrebbe riguardare solo le imprese che rientrano nel campo di applicazione del secondo pilastro. I gruppi di imprese più piccoli o attivi esclusivamente a livello nazionale non sono direttamente interessati dall'imposizione minima. Per i gruppi di imprese interessati dall'imposizione minima, l'imposizione verrà aumentata al 15 per cento in media per tutte le unità del gruppo in Svizzera, con riferimento alla base di calcolo GloBE. Occorre pertanto compensare la pressione fiscale superiore al 15 per cento con quella inferiore al 15 per cento.

Su questo punto la maggior parte dei partecipanti alla consultazione concorda con la proposta del Consiglio federale. Le richieste di un'attuazione mirata possono anche dedotte dalla proposta che la norma di base in Costituzione sia concepita come un «articolo difensivo» o sia più strettamente allineata agli attuali sforzi dell'OCSE o del G20. Alcuni partecipanti alla consultazione esprimono un'opinione divergente dalla proposta del Consiglio federale.

Cantoni, città e Comuni

Il Cantone VS chiede che ogni Cantone garantisca un'imposizione del 15 per cento per le unità del gruppo interessate (in media su tutte le unità del gruppo questo può comportare un onere superiore al 15 per cento).

UCS/CDFV e la Conferenza fiscale delle città svizzere chiedono di esaminare l'estensione dell'imposizione minima a tutte le imprese.

Partiti

PSS: la soluzione più ragionevole, trasparente e costituzionalmente più semplice sarebbe un'imposizione minima del 15 per cento per tutte le persone giuridiche fondata sulla base di calcolo dell'OCSE e del G20; la proposta deve essere esaminata seriamente.

I Verdi: un'alternativa è l'innalzamento al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sull'utile per tutte le imprese.

Organizzazioni e altri soggetti

Travail.Suisse e USS chiedono che l'imposizione minima si applichi a tutte le imprese (Travail.Suisse fa riferimento a proposte precedenti di un'imposizione minima del 16 %).

4.2 Federalismo

Secondo la proposta del Consiglio federale, i Cantoni devono applicare e incassare l'imposta integrativa nazionale. In seguito si tratterà di stabilire se il progetto debba essere attuato in conformità con la proposta del Consiglio federale su questo punto, oppure se le entrate debbano confluire, in tutto o in parte, nella Confederazione e se quest'ultima debba riscuotere l'imposta integrativa al posto dei Cantoni. I riscontri sull'impiego delle entrate sono illustrati nel numero 5.

Nelle risposte alla consultazione compaiono in particolare due motivazioni per cui la Confederazione dovrebbe ricevere almeno una parte delle entrate: (1) il timore che le entrate sarebbero troppo concentrate in pochi Cantoni; (2) il fatto che la Confederazione sostiene spese aggiuntive a causa della perequazione finanziaria e dei costi amministrativi causati dalle attività di vigilanza previste, che possono essere compensate da una quota federale delle entrate. Al contrario, il principale argomento a favore di un'attribuzione completa delle entrate ai Cantoni è l'incentivo a continuare ad applicare aliquote fiscali interessanti. Le risposte dei partecipanti alla consultazione sul livello della quota cantonale sono estremamente variegate.

Cantoni, città e Comuni

In merito al livello della quota cantonale delle entrate dell'imposta integrativa:

- quota cantonale del 21,1 per cento (come per l'imposta federale diretta): BE (se la quota cantonale fosse superiore, le entrate dovrebbero confluire nel potenziale di risorse dell'NPC e la Confederazione dovrebbe fare delle specifiche per la destinazione), SG (o una quota cantonale del 50 %), UCS/CDFV (o una quota cantonale non superiore al 75 %; ripartire le entrate in modo appropriato tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni).
- Quota cantonale del 50 per cento: AG (il resto deve confluire in un fondo nazionale), JU (almeno il 50 %), ZH.
- Quota cantonale non inferiore al 75 per cento: BL, GE, GR, LU, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, FDK.
- Quota cantonale del 75 per cento: FR, NW, ACS.
- Quota cantonale non inferiore al 80 per cento: GL.
- Quota cantonale del 100 per cento (conformemente alla proposta del Consiglio federale): BS (eventualmente almeno il 75 % se si conferma la prospettiva di maggiori entrate stabili e sostanziali), NE (la quota cantonale potrebbe essere pari a zero se i Cantoni avessero il potere costituzionale di tassare specificamente i gruppi internazionali), OW, TI, VD, AI, AR e VS non esprimono alcuna posizione diversa dalla proposta del Consiglio federale.

La Conferenza fiscale delle città svizzere ritiene indispensabile una partecipazione della Confederazione nonché un adeguato coinvolgimento dei Comuni.

I seguenti partecipanti alla consultazione chiedono che l'attività di vigilanza della Confederazione rimanga il più snella possibile: BL, GE, GL, GR, FDK, LU, OW, SH, SO, TG. TI non ritiene imprescindibile la supervisione diretta e completa da parte della Confederazione.

Partiti

Il PLR e l'UDC concordano con la proposta del Consiglio federale di far confluire tutte le entrate nei Cantoni (quota cantonale del 100 %). Il PLR ritiene possibile una divisione tra i Cantoni e la Confederazione in misura molto limitata nel quadro di un accordo consensuale. Si dovrebbe compensare una quota federale (tramite l'NPC o la quota cantonale delle imposte federali).

L'Alleanza del Centro propone una quota cantonale compresa tra il 50 per cento e un 75 per cento massimo.

Il pvl propone una quota federale del 50 per cento; la quota cantonale dovrebbe essere ripartita ai Cantoni in base alla popolazione residente, ovvero non dovrebbe affluire esclusivamente ai Cantoni in cui il carico fiscale è inferiore al 15 per cento. Il glp chiede inoltre che l'imposta integrativa venga riscossa dalla Confederazione (altrimenti sarebbe necessaria una collaborazione costosa e complicata tra le amministrazioni delle contribuzioni di diversi Cantoni).

Secondo I Verdi e il PSS, tutte le entrate dovrebbero confluire nella Confederazione. SP-Frauen appoggia la posizione del PSS e sottolinea che la riforma deve essere priva di costi per la Confederazione (altrimenti dovrebbe essere ammortizzata socialmente). Come menzionato nel numero 4.1, I Verdi citano come alternativa un aumento della pressione fiscale al 15 per cento per tutte le imprese. Il PSS chiede anche maggiori poteri di vigilanza per la Confederazione.

Organizzazioni e altri soggetti

Sul livello della quota cantonale:

- quota cantonale dello 0 per cento: Alliance Sud e Public Eye (la Confederazione dovrebbe applicare anche l'imposta integrativa, CBM appoggia la posizione di Alliance Sud), USS (anche l'imposta integrativa dovrebbe essere applicata dalla Confederazione).
- Quota cantonale non inferiore al 75 per cento: FER, Swiss Medtech.
- Quota cantonale del 75 per cento: usam.
- Quota cantonale del 100%: economiesuisse, HIKF, CNCI, HKBB (la partecipazione della Confederazione è presa in considerazione solo se viene utilizzata specificamente per misure volte a promuovere l'attrattiva locale; inserire art. 197 n. 14 cpv. 6 nella norma di base), IVS («in linea di principio»), Unione Svizzera dei Contadini, scienceindustries, ASA, Swissmem, SwissHoldings, FIDUCIARI|SUISSE, VSUD, ZVDS, ZHK.

EXPERTSuisse: una compensazione dei costi per la Confederazione sarebbe giustificata a causa dell'onere aggiuntivo nell'NPC; è anche ipotizzabile assegnare i proventi dell'UTPR alla Confederazione.

VBSS: se i Cantoni potessero decidere autonomamente, violerebbero in modo inammissibile l'autonomia finanziaria dei Comuni.

IVS e SwissHoldings chiedono di ridurre al minimo le attività di vigilanza della Confederazione.

4.3 IIR e UTPR

L'introduzione prevista dal Consiglio federale degli strumenti IIR («Income Inclusion Rule») e UTPR («Undertaxed Payment Rule») ha incontrato poche resistenze da parte dei partecipanti alla consultazione.

Per economie svizzese resta da verificare se l'applicazione dell'UTPR sia nell'interesse della Svizzera (parere condiviso da HKBB e Swissmem).

Per EXPERTsuisse e l'ASA, la decisione sull'introduzione di un UTPR dovrebbe essere presa solo in relazione all'emanazione dell'ordinanza.

4.4 Semplificazione della formulazione della disposizione transitoria

Numerosi partecipanti alla consultazione ritengono che l'articolo transitorio si spinga troppo nei dettagli nella sua formulazione; pertanto, dovrebbe essere semplificato in modo da essere compreso e sostenuto dall'elettorato. Dovrebbe meramente stabilire i principi che devono essere regolati dalla legge. Per quanto possibile si dovrebbe evitare una sintesi incompleta e rigida delle norme fiscali internazionali attualmente in discussione. Tale richiesta è appoggiata dai seguenti partecipanti alla consultazione.

Cantoni, città e Comuni

AI, AR, BE, BS, GE, GL, GR, LU, SH, SO, TG, TI, ZH (con proposte integrative, cfr. di seguito), CDCF.

GE avanza varie proposte per la formulazione del capoverso 2 (in particolare lett. c e d) dell'articolo transitorio nel caso in cui si rinunci alla semplificazione (cfr. di seguito).

Organizzazioni e altri soggetti

EXPERTsuisse (si potrebbe rinunciare all'art. 197 n. 14 cpv. 2 AP-Cost. e fare invece riferimento alle norme modello internazionali), HKBB (formulato come mandato di prova), IFF-HSG, IVS, SAB, ASA (in particolare per quanto riguarda l'art. 197 n. 14 cpv. 2 AP-Cost.).

L'IFF-HSG avanza la proposta specifica di sostituire l'articolo 197 numero 14 capoversi 1–6 AP-Cost. con: «Il Consiglio federale emanerà le norme necessarie sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge. Nel farlo, può tenere conto in particolare degli sviluppi legislativi di importanti partner commerciali».

4.5 Ulteriori osservazioni sulla formulazione della disposizione transitoria

Diversi partecipanti alla consultazione suggeriscono di modificare la formulazione. Seguono alcuni suggerimenti per le modifiche redazionali. Le richieste di modifiche sostanziali al progetto vengono discusse nei capitoli o nelle sezioni corrispondenti del presente rapporto.

GE suggerisce le seguenti modifiche:

- adattamento o eliminazione del capoverso 2 lettera c. Il termine «contabilizzato» sarebbe problematico perché le imposte «contabilizzate» non sono necessariamente «determinanti». Inoltre, il termine «conto economico» non sarebbe chiaro in questo contesto. Pertanto sarebbe necessario specificare che le imposte «determinanti» si basano sulle direttive dell'OCSE oppure eliminare la lettera c.
- Si dovrebbe adattare o eliminare il capoverso 2 lettera c. L'espressione «secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto» non è chiara. Pertanto sarebbe necessario specificare che l'utile «determinante» si basa sulle norme dell'OCSE oppure si dovrebbe eliminare la lettera c.
- Nel capoverso 2 lettera i: si dovrebbe evitare di stabilire a livello costituzionale la riparti-

zione dei diritti di imposizione tra i Cantoni secondo il principio del chi chiede paga (mantenere la flessibilità).

- Nel capoverso 2 lettera j si dovrebbe specificare che l'imposta integrativa è soggetta ai diritti di imposizione prioritaria degli Stati esteri.

SZ suggerisce una formulazione più flessibile, per esempio l'eliminazione del limite di fatturato di 750 milioni di franchi nella disposizione transitoria.

VD propone diverse modifiche alla formulazione in modo che la disposizione transitoria includa i seguenti aspetti o li esprima in modo più preciso: quali gruppi di imprese rientrano nel campo di applicazione dell'imposta integrativa (cpv. 2 lett. a); quali imposte vengono computate per determinare l'onere (cpv. 2 lett. c); la revisione del conto annuale da parte di un ufficio di revisione (cpv. 2 lett. d); la possibilità di un'esenzione dall'imposta integrativa (con riferimento al «Global Intangible Low-Taxed Income» [GILTI]; cpv. 2 lett. i); una descrizione di IIR e UTRP corretta (cpv. 2 lett. j); il ruolo del Cantone di riferimento e l'attività di vigilanza da parte della Confederazione (cpv. 5).

ZH: si dovrebbe formulare la disposizione transitoria in modo da coprire i seguenti ulteriori aspetti: introduzione dell'imposta integrativa IIR e UTPR, regolamentazione delle procedure e dei termini per il ricorso, prevenzione della doppia imposizione e dell'eccesso di imposizione, nonché sanzioni per le violazioni analoghe a quelle previste dal diritto penale in materia di imposte dirette; adeguata considerazione nella perequazione finanziaria.

economiesuisse (parere condiviso da HKBB e Swissmem):

- capoverso 2 lettera d: sostituire eventualmente il termine «unità operativa» con «soggetto fiscale». La lettera d non dovrebbe tradursi in un obbligo di contabilità e rendicontazione fiscale separata.
- Capoverso 2 lettera l: la questione della deducibilità dell'imposta integrativa dovrebbe essere affidata a una norma di delega separata ai sensi del capoverso 3.
- Capoverso 3 lettera a: l'espressione «particolari rapporti tra imprese» non è chiara. Dovrebbero rimanere possibili margini di azione (per es. norme speciali se all'estero si applicano regole speciali di imposizione minima).
- Capoverso 4: la possibilità di derogare ai principi di cui al capoverso 2 è limitata ai casi in cui occorre salvaguardare gli interessi fiscali ed economici complessivi della Svizzera.

EXPERTSuisse: capoverso 4: la formulazione sarebbe troppo ristretta e non consentirebbe la necessaria flessibilità. Si dovrebbe prevedere una deroga al capoverso 2 anche «per tutelare gli interessi dell'economia nazionale».

ASB: capoverso 2 lettera l: la questione della deducibilità dell'imposta integrativa dovrebbe essere affidata a una norma di delega separata ai sensi del capoverso 3.

ASA:

- sopprimere il capoverso 2 lettera i. Tale disposizione condurrebbe a oneri amministrativi inaccettabili per i gruppi di imprese con obbligo fiscale in tutti i Cantoni; nel caso dell'imposta integrativa, si potrebbe utilizzare in primo luogo il GloBE Information Return e in secondo luogo la metodologia esistente di ripartizione fiscale intercantonale (cfr. il commento al cpv. 6).
- Capoverso 4: si dovrebbe aggiungere esplicitamente che l'imposta integrativa si applica soltanto «nella misura in cui la sua mancata applicazione comporta un'imposizione all'estero». Occorre eliminare la frase sul possibile trasferimento di competenze dal Consiglio federale al DFF.
- Capoverso 5: in questo capoverso dovrebbe essere illustrata l'idea dello «sportello unico» attraverso l'affermazione che l'imposta complementare viene applicata e riscossa dal «Cantone competente per il gruppo di imprese». Inoltre, si dovrebbe dichiarare esplicitamente che il Consiglio federale disciplina la competenza locale.

- Capoverso 6: dovrebbe essere integrato con il seguente testo: «Il Consiglio federale stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'adeguata ripartizione intercantionale delle entrate derivanti dall'imposta integrativa.» (cfr. il commento al cpv. 2 lett. i).

VBSS: mantenere la partecipazione dei Comuni alle entrate.

ZVDS: verificare se anche i Comuni possano beneficiare delle entrate sulla base di una formulazione facoltativa.

5 Utilizzo delle entrate

Cantoni, città e Comuni

Per quanto riguarda le misure cantonali volte a rafforzare la piazza economica, i Cantoni considerano prioritari i provvedimenti mirati a mantenere l'attrattiva locale. La CDCF osserva che le possibili singole misure dei Cantoni dipendono da numerosi parametri sconosciuti e saranno il risultato di processi decisionali democratici dei Cantoni, in cui hanno un ruolo gli interessi dei Comuni e delle città. La CDCF si concentra sulla garanzia dell'attrattiva della piazza economica, per esempio attraverso misure nei settori della ricerca e dello sviluppo, della formazione (università), dell'energia, dell'ambiente e del mercato del lavoro. Quali possibili ambiti per misure cantonali volte a rafforzare la piazza economica, i Cantoni indicano tra l'altro l'educazione, la ricerca e l'innovazione, gli accrediti d'imposta, la digitalizzazione, l'ambiente, gli incentivi alle giovani imprese e la cura dei figli complementare alla famiglia. Il Cantone BS pone al centro delle sue considerazioni, per esempio, la promozione della cooperazione nella ricerca tra università, ospedali e industria, il sostegno di progetti di ricerca ad alto potenziale innovativo, che sono di grande utilità per la società e promuovono i centri per la conoscenza, nonché l'attrattiva locale per le start-up e per le imprese con un grande potenziale di crescita. In alternativa alla promozione dell'attrattiva della piazza economica svizzera, FR propone di utilizzare la quota federale per esempio per un contributo all'AVS.

Un numero prevalente di Cantoni si aspetta un maggiore impegno della Confederazione nel mantenere l'attrattiva della Svizzera in quanto sistema Paese. Riguardo alle misure a livello federale volte a rafforzare la piazza economica svizzera, i Cantoni propongono per lo più orientamenti strategici che potrebbero sortire un effetto a livello nazionale nel medio-lungo termine, come il finanziamento delle scuole universitarie professionali e delle università, o misure per sostenere gli sforzi di ricerca e sviluppo nell'economia e per consolidare la forza innovativa e la competitività delle imprese. La maggior parte degli orientamenti strategici riguarda gli ambiti dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione o direttamente l'area della lotta alla carenza di lavoratori qualificati. Il Cantone ZH propone, per esempio, di utilizzare i fondi federali per progetti destinati a misure di promozione della piazza economica di portata sovragionale e nazionale, come le università e le scuole universitarie professionali. Altre misure concrete per combattere la carenza di lavoratori qualificati sono il mantenimento della libera circolazione delle persone, l'agevolazione di quote di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi e la piena partecipazione della Svizzera al programma di ricerca Horizon dell'UE. Alcuni Cantoni sottolineano che l'attuazione dell'imposta integrativa dovrebbe essere neutrale per la Confederazione, per cui sarebbe necessario vincolare una parte della quota federale.

L'ACS è sostanzialmente d'accordo con la proposta del Consiglio federale, ma sostiene anche la proposta della CDCF. Per l'ACS, al centro della questione si pone il raggiungimento di un consenso sostenibile. Nell'ipotesi di una quota federale occorre utilizzare i fondi per misure che producano uno sviluppo positivo della piazza economica o un effetto sociopolitico aggiuntivo, per cui i fondi devono raggiungere i Comuni. Per UCS/CDFV si dovrebbero destinare le maggiori entrate a beneficio dell'economia e della popolazione con misure coordinate a livello nazionale e accettate a livello internazionale, per esempio garantendo il fabbisogno di lavoratori qualificati, investendo nella formazione e nella custodia extrascolastica dei bam-

bini o affrontando la crisi climatica. Anche la Conferenza fiscale delle città svizzere è favorevole a misure a livello federale che contribuiscano a mantenere la competitività della Svizzera nel suo complesso.

Partiti

Tra i partiti si registra un ampio spettro di posizioni sull'impiego delle maggiori entrate. UDC e PLR si dichiarano favorevoli solo a misure mirate volte a rafforzare la piazza economica. Gli altri partiti sono invece favorevoli a una ripartizione parziale o totale delle maggiori entrate alla popolazione.

Secondo l'UDC le maggiori entrate andrebbero impiegate esclusivamente per misure cantonali finalizzate ad assicurare ed espandere l'attrattiva locale, perché con la riscossione dell'imposta integrativa saranno proprio i Cantoni a subire una perdita di attrattiva. Occorre quindi tenere presente le diverse esigenze cantonali in materia di promozione della localizzazione, in particolare della diversità cantonale delle imprese.

Il PLR assume una posizione simile. Soprattutto i Cantoni gravemente colpiti dovrebbero impiegare le entrate fiscali aggiuntive per compensare i prevedibili svantaggi mediante misure locali tempestive volte a rafforzare la piazza economica e il più possibile vicine alle esigenze cantonali. Tra le misure mirate per le imprese colpite dall'imposizione minima dell'OCSE, il PLR valuta la possibilità di ridurre in analogia entità altre imposte o tributi (per es. i contributi sociali). Secondo il PLR acquisteranno importanza anche altri fattori di localizzazione. Occorre pertanto proseguire nella deregolamentazione, nella modernizzazione della formazione professionale e nella digitalizzazione dell'amministrazione. È inoltre auspicabile un chiarimento tempestivo delle questioni bilaterali con l'UE.

L'Alleanza del Centro intravede il pericolo di un aumento delle disparità cantonali e ritiene che la gestione delle entrate dell'imposta integrativa sia fondamentale per il successo politico di questo progetto. Una parte delle maggiori entrate (a prescindere che siano generate dalla Confederazione o dai Cantoni) sarebbe quindi da destinare alla popolazione per aumentare l'accettazione politica. D'altra parte, per l'Alleanza del Centro è chiaro che la politica locale è importante a livello sia federale sia cantonale: oltre a un'organizzazione giuridicamente sicura, servono effetti positivi riconoscibili per l'economia e la società. L'Alleanza del Centro considera l'intervento contro la carenza di lavoratori qualificati come una priorità e vede un potenziale nelle misure di formazione e perfezionamento e nell'ampliamento delle possibilità di custodia dei bambini. Intravede inoltre un margine di manovra nella deduzione fiscale delle spese per la ricerca e lo sviluppo come misure immediatamente efficaci per le imprese.

Il pvl chiede che Cantoni mantengano la propria attrattiva utilizzando la loro quota di entrate per misure, ad esempio, volte a promuovere specificamente la ricerca e lo sviluppo compatibili a livello internazionale.

I Verdi chiedono che le entrate vengano impiegate per gli investimenti necessari in futuro, in particolare per la protezione del clima, la decarbonizzazione e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In quanto Paese ricco che beneficia della concorrenza internazionale a bassa imposizione, anche la Svizzera dovrebbe assumersi la propria responsabilità globale e sostenere i Paesi più poveri nel superare queste sfide. A tal fine andrebbe istituito un fondo allo scopo di finanziare un programma di fidejussioni mirato ad erogare alle imprese crediti a tassi vantaggiosi per investimenti nell'efficienza energetica, nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie verdi o per la relativa formazione continua. Andrebbero evitate misure compensative per le imprese colpite dall'imposizione minima OCSE. Al proposito si propongono requisiti vincolanti per le cosiddette misure di compensazione.

Il PSS non ritiene che la riforma fiscale dell'OCSE debba tradursi in una maggiore concorrenza fiscale fra i Cantoni e rifiuta le misure di compensazione per le imprese colpite, come l'eliminazione dei tributi (tasse di bollo, imposte preventive sulle obbligazioni nazionali o imposte sul capitale). Non si dovrebbero nemmeno sgravare indirettamente i proprietari di grandi imprese (imposizione dei dividendi e del patrimonio, sovvenzioni). Il PSS chiede per-

tanto di definire a livello federale le condizioni quadro per evitare tali misure di compensazione a livello cantonale, e che le entrate supplementari vengano destinate in primo luogo alla popolazione e servano soprattutto ad accrescerne il potere d'acquisto, per esempio attraverso l'aumento e l'ampliamento delle riduzioni dei premi. Si potrebbe utilizzare un'ulteriore quota delle entrate per realizzare investimenti sostenibili nelle infrastrutture, come i progetti in difesa del clima o la custodia dei bambini. Infine si dovrebbe redistribuire una quota delle maggiori entrate ai Paesi di origine dei profitti, per esempio attraverso la cooperazione internazionale.

Organizzazioni e altri soggetti

Gran parte delle associazioni economiche auspicano che le entrate supplementari vengano destinate interamente ai Cantoni (per es. CCIF, CNCI, CVCI, economiesuisse, EXPERTsuisse, HKBB, SAB, USC, ASB, scienceindustries, SwissHoldings, Swissmem, ASA e ZHK). Le associazioni economiche si dichiarano favorevoli all'impiego dei fondi raccolti dai Cantoni per migliorare l'attrattiva locale (oltre alle precedenti, per es. CCIG e GEM). I Cantoni sarebbero infatti più vicini alle imprese interessate e in grado di valutare al meglio le loro esigenze, di conseguenza possono adottare misure mirate ed efficaci per assicurare il più possibile l'attrattiva locale. economiesuisse sottolinea che la destinazione delle entrate supplementari per migliorare l'attrattiva locale dovrebbe essere indipendente dal livello statale che le incamera.

L'usam concorda con la proposta della CDCF e vuole destinare la quota federale a misure per migliorare l'attrattiva della piazza economica. Senza specificare il livello statale di esecuzione, l'usam propone le seguenti possibili misure, tra cui la riduzione delle imposte sulla proprietà e sul reddito, degli oneri amministrativi per le imprese, la flessibilizzazione del mercato del lavoro e il maggiore sostegno alla formazione professionale.

L'USS rifiuta le misure di compensazione che favoriscono direttamente o indirettamente le imprese colpite dall'imposta integrativa e respinge la riduzione delle imposte per i redditi alti. Anche Travail.Suisse rifiuta una riduzione dell'imposta sul reddito, oltre a chiedere di non impiegare le entrate supplementari per migliorare l'attrattiva fiscale della Svizzera, bensì per le infrastrutture e le spese di politica sociale, e cita un contributo all'AVS come un possibile impiego delle entrate supplementari, in modo che ne possa beneficiare il maggior numero di persone possibile.

6 Approccio procedurale e calendario

Si registra un ampio consenso sulla procedura proposta dal Consiglio federale: dapprima creare una base costituzionale, in seguito emanare un'ordinanza basata su di essa e infine trasformarla in legge. L'UDC considera tuttavia l'imposizione minima senza una base giuridica esplicita come «estremamente critica» in termini di politica statale e diritto costituzionale. Il SAB è l'unico partecipante alla consultazione esplicitamente favorevole ad attenersi all'iter legislativo ordinario.

Nemmeno la prevista introduzione dell'imposta integrativa nel 2024 incontra resistenze: nessuno esige l'introduzione retroattiva a partire dal 2023, anche se alcuni si rammaricano esplicitamente del fatto che nel 2023 la Svizzera starà praticamente regalando entrate fiscali all'estero.

L'UDC propone un'introduzione «il più tardi possibile». CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, GEM e ASA sottolineano che, a seconda degli sviluppi internazionali, potrebbe risultare appropriata anche una data diversa dal 1° gennaio 2024.

7 Perequazione finanziaria nazionale (NPC)

Il Consiglio federale afferma nel rapporto esplicativo che le entrate dell'imposta integrativa dovrebbero confluire nel sistema di perequazione finanziaria sotto forma di entrate fiscali aggiuntive. Pur essendo lecito attendersi variazioni nei pagamenti per la perequazione delle risorse, queste dovrebbero restare entro valori tollerabili per tutti i Cantoni. Per il momento non occorre pertanto cambiare il sistema di perequazione delle risorse.

Cantoni, città e Comuni

Gran parte dei Cantoni concorda con la posizione del Consiglio federale. Alcuni esprimono tuttavia il timore che il progetto possa aumentare le disparità intercantionali. La CDCF e numerosi Cantoni chiedono pertanto che venga effettuata un'analisi approfondita degli effetti della riforma sulla perequazione finanziaria con i dati fiscali attuali nell'ambito del prossimo rapporto sull'efficacia (2026-2029).

I Cantoni ZH e BE considerano l'imposta integrativa come un nuovo tipo di imposta, per cui le relative entrate dovrebbero essere destinate direttamente ad aumentare il potenziale delle risorse dei Cantoni. Il Cantone ZH intende verificare se i costi delle misure volte a rafforzare la piazza economica debbano essere inclusi nel potenziale delle risorse. Benché in contraddizione con la nomenclatura della perequazione delle risorse, i fondi impiegati a questo scopo potrebbero tuttavia ridurre in modo sostanziale le eventuali entrate supplementari riscosse con l'imposta integrativa.

Il Cantone BS propone di incaricare il gruppo di esperti incaricato del rapporto sull'efficacia di esaminare la considerazione delle misure volte a rafforzare la piazza economica nella perequazione delle risorse.

Partiti, organizzazioni e altri soggetti

I partiti, le organizzazioni ed altri soggetti non hanno formulato alcuna richiesta diversa dalla proposta del Consiglio federale.

8 Altre osservazioni

8.1 Approfondire l'idea del Cantone di riferimento

Secondo il rapporto esplicativo del Consiglio federale sull'attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale, dal punto di vista procedurale è concepibile che in singoli casi venga definito un Cantone di riferimento che fornisca agli altri Cantoni partecipanti una proposta giuridicamente non vincolante per la ripartizione dell'imposta integrativa alle singole unità operative.

Diversi partecipanti alla consultazione ritengono opportuno portare avanti l'idea del Cantone di riferimento.

Cantoni, città e Comuni

BS, FR, GE, GL, LU, OW, SG, SH, SO, TG (o sotto forma di uno «sportello unico», cfr. le spiegazioni di seguito), TI, VD (propone un adeguamento corrispondente nella disposizione transitoria art. 197 n. 14 cpv. 5 AP-Cost.), CDCF, Conferenza fiscale delle città svizzere.

Partiti

UDC

Organizzazioni e altri soggetti

economiesuisse (parere condiviso da HKBB e Swissmem), IVS, OREF (Cantone di riferimento presso la sede legale della società madre), Raiffeisen (Cantone della sede), SwissHoldings (Cantone della sede), ASA.

Secondo economiesuisse, ASB e ASA si dovrebbe concepire l'imposizione minima come uno «sportello unico», in modo da attuarla creando un unico obbligo fiscale soggettivo di diritto pubblico (per es. presso la società madre).

A ciò si collega la richiesta di collegare il meccanismo di ripartizione dell'imposta integrativa in Svizzera ai metodi esistenti. Non dovrebbe sussistere l'obbligo per ogni succursale di contabilizzare il GloBE ai fini della ripartizione intercantonale dell'imposta integrativa. Questa richiesta viene avanzata da economiesuisse, HKBB, OREF, ASB, ASA e l'Associazione delle banche estere. Il Cantone AG avanza una richiesta diversa, ovvero di basare la ripartizione dell'imposta integrativa tra i Cantoni sulle norme GloBE. Nel caso di obblighi fiscali secondari di un'unità operativa, occorre ripartire l'imposta integrativa tra i Cantoni in base a criteri di sostanza (investimenti materiali e costi salariali). Anche il Cantone GE suggerisce di esaminare la possibilità di richiedere una presentazione dei conti conforme allo standard GloBE (cfr. commento all'art. 197 n. 14 cpv. 2 lett. d).

8.2 Considerazione del GILTI e di misure fiscali unilaterali simili

I seguenti partecipanti alla consultazione sottolineano che le disposizioni costituzionali devono poter tenere conto del GILTI ai sensi del diritto statunitense e di simili misure fiscali unilaterali di Stati esteri.

BS, SH, VD, ZH, IVS.

8.3 Sostegno federale alle misure cantonali volte a rafforzare la piazza economica

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la Confederazione abbia il dovere di sostenere i Cantoni nell'utilizzo dei fondi definendo un pacchetto di misure compatibili a livello internazionale (per es. nell'ambito dell'accredito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo).

Questa richiesta è sostenuta dalla CDCF, dai Cantoni AI, BL, BS, FR, GE, GL, LU, SH, SO, VS, ZG nonché da IVS e Swiss Medtech.

UCS/CDFV chiedono un nuovo capoverso 7 dell'articolo transitorio, secondo il quale il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro nazionali per le misure cantonali volte a migliorare l'attrattiva della piazza economica.

8.4 Richieste di ulteriori analisi

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono alla Confederazione di svolgere analisi su vari aspetti prima o dopo la riforma.

- AG: il messaggio dovrebbe contenere un elenco il più possibile esaustivo dei principali fattori che influiscono sul calcolo dell'imposta internazionale determinante, nonché l'importo e il motivo dell'imposta integrativa. Si potrebbe così dimostrare agli elettori l'efficacia non solo della bassa aliquota d'imposta sull'utile di un Cantone ma anche di altri fattori, come le riduzioni della RFFA e simili.
- PSS: occorre valutare in modo approfondito gli effetti fiscali e finanziari dell'imposizione minima proposta, nonché della RFFA, che sarà parzialmente abrogata dal progetto OCSE/G20.
- USS: è necessaria una maggiore trasparenza (calcoli di simulazione) sugli effetti cantonali e sulle disuguaglianze.
- ACS: la riforma deve essere valutata alla luce di una verifica dell'efficacia.

8.5 Ulteriori osservazioni

BS: in caso di «jurisdictional blending», per il calcolo dell'imposizione minima del 15 per cento occorre dichiarare esplicitamente a livello costituzionale l'impedimento di un'imposizione eccessiva.

VD: l'ordinanza del Consiglio federale dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- nella dichiarazione d'imposta si possono combinare tutte le diverse imposte integrative. Poiché le unità imponibili non sono necessariamente identiche, occorre definire un obbligo fiscale separato tra l'imposta integrativa nazionale e le altre;
- il gruppo di imprese imponibile deve presentare la stessa dichiarazione d'imposta in tutti i Cantoni in cui abbia un'unità. La dichiarazione d'imposta comprende una parte specifica per ogni società e una sintetica, che consente lo «Swiss blending»;
- Ogni Cantone è responsabile della verifica delle unità del gruppo presenti sul proprio territorio (con una scadenza). Il Cantone di riferimento deve controllare il consolidamento.

UDC: l'«Implementation Framework» e l'«accordo multilaterale» non dovrebbero soltanto essere consultati nelle commissioni parlamentari, ma anche sottoposti all'Assemblea federale mediante decisioni sottostanti a referendum.

Alliance Sud (parere condiviso da CBM) e Public Eye:

- la riforma deve essere attuata in modo fundamentalmente diverso, identificando innanzitutto gli utili sottotassati e suddividendoli tra gli Stati di commercializzazione giusta una chiave di ripartizione.
- Le rendicontazioni Paese per Paese dovrebbero essere pubbliche.

economiesuisse: si dovrebbe coinvolgere direttamente il mondo economico nei lavori di definizione della nuova procedura di accertamento e riscossione dell'imposta integrativa; inoltre, si dovrebbero tenere in particolare considerazione le richieste degli ambienti economici fortemente interessati con numerose unità operative in Svizzera (parere condiviso da HKBB e Swissmem).

EXPERTsuisse e ASA: poiché diversi termini utilizzati nella norma transitoria sono tradotti dall'inglese e non sono ancora stati definiti nel diritto fiscale svizzero, richiedono una definizione nell'ordinanza (EXPERTsuisse) o nel messaggio (ASA).

HKBB: la legge di attuazione non dovrebbe discostarsi troppo dall'ordinanza.

UCS/CDFV chiedono di limitare nel tempo le disposizioni transitorie, considerando appropriati due anni. Se l'articolo costituzionale venisse respinto, si dovrebbe abrogare la disposizione transitoria. Anche l'ASA chiede una limitazione nel tempo (per es. 10 anni).

Travail.Suisse:

- si dovrebbe prevedere una clausola che impedisce di ridurre gli oneri fiscali attualmente superiori al 15 per cento nel corso dell'attuazione nazionale del secondo pilastro (anche se un'imposta del 15 per cento è sufficiente per tutelarsi dai diritti di imposizione all'estero).
- Per il primo pilastro si propone al massimo un controfinanziamento, qualora le entrate dovessero scendere troppo.

Alcuni partecipanti alla consultazione entrano nel dettaglio delle singole disposizioni dell'articolo transitorio a cui rimandano nei loro commenti (art. 197 n. 14 AP-Cost.):

- OREF:
 - o capoverso 2 lettera c: fare riferimento agli standard di presentazione dei conti riconosciuti dall'OCSE.
 - o Capoverso 2 lettere i e k nonché capoverso 3 lettera b: si dovrebbe applicare il meccanismo di ripartizione dell'imposta integrativa solo alle «legal entities»;

- nel messaggio si dovrebbe chiarire l'espressione «particolari rapporti tra imprese» del capoverso 3 lettera a.
- ASB:
 - è necessario chiarire diversi termini: «Giurisdizione fiscale» nel capoverso 2; «conto economico» nel capoverso 2 lettera c; «unità operative» nel capoverso 2 lettere i e k nonché nel capoverso 3 lettera b; «primo luogo» e «in secondo luogo» nel capoverso 2 lettera j; «particolari rapporti tra imprese» del capoverso 3 lettera a (da chiarire nel messaggio).
 - Capoverso 2 lettera d: lo «standard di presentazione dei conti riconosciuto» deve comprendere anche lo standard di presentazione dei conti della FINMA.
- ASA:
 - capoverso 1: almeno nel messaggio andrebbe escluso uno «swiss finish» (le norme servono a rispettare gli standard internazionali).
 - Capoverso 2 lettera a (EXPERTsuisse concorda su questo punto): le eccezioni (concernenti gruppi di imprese nella fase iniziale dell'espansione internazionale o, nella migliore delle ipotesi, una regola *de minimis*) andrebbero stabilite nell'ordinanza.
 - Capoverso 2 lettera a: il rapporto esplicativo omette quasi completamente il tema delle entità escluse («excluded entities»), che andrebbe spiegato nel messaggio.
 - Capoverso 2 lettera c e capoverso 3 lettera a: il messaggio dovrebbe chiarire che cosa si intende con «imposte determinanti» e «particolari rapporti tra imprese».
 - Capoverso 2 lettera l: l'indeducibilità generale dell'imposta integrativa non sarebbe determinante.

Allegato

Elenco dei destinatari della consultazione e dei pareri ricevuti

1. Cantoni		
Destinatario	Abbreviazione	Parere ricevuto
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei governi cantonali	CdC	

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatario	Abbreviazione	Parere ricevuto
Alleanza del Centro		<input checked="" type="checkbox"/>
Unione Democratica Federale	UDF	
Ensemble à Gauche	EAG	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR. I Liberali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
Verdi svizzeri	I Verdi	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito verde liberale svizzero	pvl	<input checked="" type="checkbox"/>
Lega dei Ticinesi	Lega	
Partito del lavoro	PdL	
Unione democratica di centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna

Destinatario	Abbreviazione	Parere ricevuto
Associazione dei Comuni Svizzeri	USAM	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione delle città svizzere	UCS	<input checked="" type="checkbox"/> (parere congiunto con CDFV)
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Associazioni mantello nazionali per l'economia

Destinatario	Abbreviazione	Parere ricevuto
economiesuisse, associazione delle aziende svizzere	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera delle arti e dei mestieri	usam	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori		
Unione Svizzera dei Contadini	USC	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio		<input checked="" type="checkbox"/>
Travail.Suisse		<input checked="" type="checkbox"/>

5. Autorità fiscali e organizzazioni fiscali

Destinatario	Abbreviazione	Parere ricevuto
Conferenza dei direttori cantionali delle finanze	CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferenza svizzera delle imposte	CSI	
Conferenza fiscale delle città svizzere		<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFV	<input checked="" type="checkbox"/> (parere congiunto con UCS)
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	ASEFiD	
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	

6. Altre organizzazioni e persone interessate

Destinatario	Abbreviazione	Parere ricevuto
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Alliance Sud		<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca nazionale svizzera	BNS	
EXPERTsuisse, Associazione svizzera di esperti contabili, fiscali e fiduciari	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
FIDUCIARI SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari)	FIDUCIARI SUISSE	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione Contabili - Controller Diplomati Federali – veb.ch		
SwissHoldings, Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi	SwissHoldings	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito Pirata Svizzero	PPS	
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	SSIC	
Fondazione per la protezione dei consumatori	FPC	(rinuncia esplicitamente al parere)
Forum svizzero dei consumatori	KF	
Fédération romande des consommateurs	FRC	
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	ACSI	
Swiss Medtech		<input checked="" type="checkbox"/>

7. Partecipanti alla consultazione non contattati ufficialmente

Destinatario	Abbreviazione	Parere ricevuto
Bruhin & Partner AG		<input checked="" type="checkbox"/>

CBM Christoffel Blindenmission	CBM	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève	CCIG	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre neuchâteloise du commerce et d'industrie	CNCI	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie	CVCI	<input checked="" type="checkbox"/> (parere indirizzato a economiesuisse)
Groupement des Entreprises Multinationales	GEM	<input checked="" type="checkbox"/>
Handelskammer beider Basel (Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna)	HKBB	<input checked="" type="checkbox"/>
Handels- und Industriekammer des Kantons Freiburg (Camera di commercio e dell'industria del Cantone di Friburgo)	HIKF	<input checked="" type="checkbox"/>
Industrie- und Wirtschafts-Vereinigung der Region Schaffhausen (Associazione industriale e commerciale della regione di Sciafusa)	IVS	<input checked="" type="checkbox"/>
Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics (Istituto di finanza pubblica, diritto finanziario e diritto ed economia)	IFF-HSG	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordre Romand des Experts Fiscaux	OREF	<input checked="" type="checkbox"/>
Public Eye		<input checked="" type="checkbox"/>
Raiffeisen Svizzera	Raiffeisen	<input checked="" type="checkbox"/>
scienceindustries		<input checked="" type="checkbox"/>
SP Frauen		<input checked="" type="checkbox"/>
Swissmem		<input checked="" type="checkbox"/>
Verband Bernischer Steuerverwalterinnen und Steuerverwalter (Associazione degli amministratori fiscali bernesi)	VBSS	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione delle banche estere in Svizzera	Associazione delle banche estere	<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (Associazione delle imprese svizzere in Germania)	VSUD	<input checked="" type="checkbox"/>
Zentralschweizerische Vereinigung dipl. Steuerexperten (Associazione degli esperti fiscali certificati della Svizzera centrale)	ZVDS	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuger Steuervereinigung (Associazione fiscale di Zugo)		<input checked="" type="checkbox"/>

Zürcher Handelskammer (Camera di commercio di Zurigo)	ZHK	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-----	-------------------------------------